

- riformare detta decisione;
- condannare il Tribunale di primo grado delle Comunità europee alla totalità delle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BATEAUX-MOÛCHES» per servizi delle classi 39, 41 e 43 — domanda di registrazione n. 5 666 631.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto parziale della domanda di registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.

---

### Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-563/12)

(2013/C 55/37)

*Lingua processuale:* l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 <sup>(1)</sup> ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 <sup>(2)</sup>, nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nel-

l'elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l'inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico per la sua inclusione.

- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell'elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d'impresa e della sua reputazione.

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).

---

### Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio

(Causa T-564/12)

(2013/C 55/38)

*Lingua processuale:* l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 <sup>(1)</sup> ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 <sup>(2)</sup>, nella parte in cui le misure adottate si applicano al ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerlo nell'elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l'inclusione fossero soddisfatti, e che la sua inclusione si fonda su un errore di fatto manifesto.
- 2) Secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse.
- 3) Terzo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 4) Quarto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerlo nell'elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d'impresa e della sua reputazione.

(<sup>1</sup>) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58)

(<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16)

---

**Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio**

(Causa T-565/12)

(2013/C 55/39)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitor e M. Lester, barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (<sup>1</sup>) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (<sup>2</sup>), nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente;

— dichiarare che l'annullamento esplica efficacia immediata e non ammetterne la sospensione;

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nell'elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l'inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico o fattuale per la sua inclusione.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell'elenco.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell'elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d'impresa e della sua reputazione.

(<sup>1</sup>) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).

(<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).

---

**Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — PAN Europe en Stichting Natuur en Milieu/Commissione**

(Causa T-574/12)

(2013/C 55/40)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) e Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv. F. Martens)

*Convenuta:* Commissione europea